

COMPENSI ESAMI DI STATO

COMPENSO PER FUNZIONE

1 - Se un commissario ha presidiato tre commissioni di esame quale emolumento gli spetta?

Nella nota MIUR di data 23 giugno 2016 prot. 5850 viene precisato che *'al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1 – quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque entro il **limite massimo di due compensi aggiuntivi**'*.

2 - Nel caso un commissario interrompa il servizio o prenda servizio dopo l'insediamento della commissione, come va corrisposto il compenso?

Nel caso un commissario interrompa il servizio o venga nominato dopo la data di insediamento della commissione è necessario riproporzionare sia il compenso per funzione che quello per trasferta in base ai giorni **effettivi** di presenza in commissione. Ciò significa che, a fronte di una nomina effettuata il giorno della plenaria a cui però il docente non ha partecipato, le giornate di esame devono essere conteggiate dal primo giorno in cui il commissario prende effettivo servizio.

Infatti l'art. 2 del Decreto Interministeriale 24.05.2007 all'art. 2 dispone che *"il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dello svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, il compenso **complessivo** spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni **effettivamente** prestati dallo stesso"*.

Lo stesso art. 2 specifica che al subentrante spetta il compenso definito nella Tabella 1 – quadri A e B allegata al decreto Interministeriale 24 maggio 2007, sempre in proporzione alle giornate lavorative prestate.

3 - Slittamento giornata di esame.

Se un commissario è assente giustificato per una giornata e la commissione decide di rinviare i lavori al giorno successivo al fine di operare sempre in collegialità, il compenso non viene decurtato in quanto il membro in questione ha in effetti partecipato a tutte le fasi dell'esame.

4 - Commissari interni nominati su più classi di concorso.

Al commissario interno nominato su più di una classe di concorso nella stessa classe, verrà riconosciuto un unico compenso (€ 399,00).

5 - Che compenso spetta al Vicepresidente? Se in una commissione vengono nominati due vicepresidenti, uno per ogni classe, il compenso viene dimezzato?

Al commissario delegato a sostituire il Presidente spetta una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di Commissario previsto alla Tabella 1 – quadro A (art. 3 – comma 2 D.M. 24.05.2007).

Nel caso in una commissione siano stati nominati un vicepresidente per ogni classe il pagamento del compenso relativo alla funzione maggiorato del 10% compete ad entrambi (cfr. Circolare del Dipartimento della Conoscenza prot. n. 292851 di dat 1 giugno 2016 – pag. 10).

Se il compenso di un commissario Vicepresidente è riproporzionato su un certo numero di studenti, il 10% andrà calcolato sul compenso effettivo.

6 - Come si definisce il compenso da corrispondere ai commissari che, nel caso di classi articolate, operano su un solo gruppo di candidati ovvero su un solo indirizzo di studi?

L'art. 3 del decreto interministeriale 24.05.2007 al comma 3 e le indicazioni dettate dalla successiva circolare n. 7054 di data 2 luglio 2007 stabiliscono che tali compensi vanno riconosciuti come segue:

prendendo a riferimento il compenso totale spettante alla tipologia di commissario indicato nella Tabella 1 – quadro A del suddetto decreto, lo si proporzionerà sulla base del numero candidati esaminati rispetto al totale degli studenti della classe. L'importo minimo attribuibile è pari a 1/3 e il massimo pari a 2/3 del compenso totale

Esempio:

classe articolata - indirizzo A di 13 studenti/indirizzo B 5 studenti = 18 studenti totali

Al commissario interno che esamina solamente i 13 studenti dell'indirizzo A verrà corrisposto il seguente compenso:

$399,00/18 \times 13 = 288,17 = 266,00$ in quanto superiore ai 2/3 totale

A quello che esamina i restanti 5, invece, verrà corrisposto il seguente compenso:

$399,00/18 \times 5 = 110,83 = 133,00$ cioè 1/3 del compenso.

Nel caso gli studenti esaminati fossero 8 sul totale dei 18 il compenso sarà pari a:

$399/18 \times 8 = 177,33$

7 - Personale a tempo determinato

Se il contratto a tempo determinato termina prima della scadenza degli Esami di Stato, il docente sarà considerato come "*Estraneo all'Amministrazione*": dovrà essere indicato nel modello B1 e dovrà produrre la nota fiscale. Se invece il contratto di lavoro scade successivamente al termine degli esami di Stato, il commissario verrà liquidato a cedolino.

Se un supplente breve, che ha concluso il rapporto di lavoro con il termine dell'attività didattica viene nominato commissario agli esami di Stato e gli viene fatto firmare un contratto per i giorni di effettiva presenza agli stessi, il pagamento dovrà avvenire proporzionalmente.

8 – Rinvio esame orale

Nel caso uno studente della prima classe esaminata per gravi e documentati motivi non possa presentarsi a sostenere la prova orale il giorno prefissato e ottenga lo spostamento della stessa ad altra data, ovviamente nei termini della durata della commissione di esame ma al termine dei colloqui della classe di appartenenza, al/ai commissario interno che rientra/no per esaminare unicamente quel candidato non spetta alcun compenso aggiuntivo.

COMPENSO PER TRASFERTA

1 - Come deve essere calcolata la distanza dalla sede di esame per la definizione del compenso forfettario per trasferta?

La quota relativa alla trasferta è indicata dal Quadro B) allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 488 di data 31 marzo 2017 che sostituisce il Quadro B) del Decreto interministeriale 24/05/2007.

Per la definizione delle fasce chilometriche si sceglierà tra:

- 1) l'indirizzo esatto di residenza (via e numero civico)
- 2) la sede dell'amministrazione comunale della residenza (via e numero civico)

2 - Se un docente esperto fa parte di più di una commissione vanno riconosciuti più compensi?

In base alla circolare Ministeriale prot. n. 5850 di data 23 giugno 2015 che chiarisce alcuni dubbi in merito all'interpretazione del Decreto Interministeriale relativo alla corresponsione dei compensi per i commissari di esame, gli esperti nominati per gli esami dei candidati con disabilità (art. 22, comma 1, O.M. 11/2015) e a quelli nominati in base all'art. 10, comma 2 dell'O.M. n. 11/2015 nei licei musicali e coreutici, hanno diritto **esclusivamente ad un compenso** forfettario pari ad euro 171,00 (cfr. circolare 5850 del 23.06.2015 punto denominato "Compenso – personale esperto").

DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDO MOD. B – B1 - Bbis

1 - Come ci si comporta con i commissari dipendenti dalla Fondazione Mach o comunque con contratto della Provincia Autonoma di Trento non docente e retribuiti dall'Ufficio Previdenza e Stipendi della Provincia?

Per i dipendenti della Fondazione Mach e per il personale retribuito dall'Ufficio previdenza e stipendi della Provincia Autonoma di Trento, è stato predisposto l'apposito modello B Bis che il programma "Gestione commissioni di esame" produrrà in automatico.

2 - Se un commissario interno presso una Istituzione scolastica paritaria è anche dipendente della scuola a carattere statale va inserito nel modello B relativo al personale dipendente dalla pubblica Amministrazione?

Se è commissario interno presso l'Istituzione scolastica paritaria, essendo un servizio che svolge per la stessa e non per l'Amministrazione provinciale, lo si considera a tutti gli effetti personale "Estraneo all'Amministrazione" quindi va indicato nel modello B1 ed è necessario che produca la nota fiscale.

3 - In quale modello va indicato il personale della scuola a carattere statale che presta la sua opera come Commissario di Esame presso un'istituzione scolastica paritaria o formativa per i percorsi denominati CAPES? Deve compilare la nota fiscale?

Il personale della scuola a carattere statale nominato Commissario di esame presso un'istituzione scolastica paritaria o formativa per i percorsi nominati CAPES dovrà essere indicato nel modello B relativo al personale retribuito dal Servizio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale; quelli interni alle suddette Istituzioni dovranno figurare nel modello B1 che riguarda il personale "Estraneo all'Amministrazione".

La nota fiscale va fatta compilare **esclusivamente al personale "Estraneo all'Amministrazione"**, NON al personale interno all'Amministrazione provinciale.

SESSIONI STRAORDINARIE

1 - Come va riconosciuto il compenso nelle sessioni straordinarie?

L'art. 3 della circolare MIUR prot. n. 553 del 06.07.2016 oltre a precisare che la commissione straordinaria è composta dagli stessi membri che hanno operato nella sessione ordinaria (art. 1), all'art. 2 stabilisce che *"Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e ad una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità a quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni di esame della sessione ordinaria"*.

Quindi, nel caso di un commissario esterno su 2 classi in sessione ordinaria con durata 15 giorni impegnato in sessione straordinaria con durata 8 giorni, il calcolo da effettuarsi sarà il seguente:

€ 911,00/2=455,50 (trattandosi di sessione straordinaria solitamente è riferita ad una classe sola)
455,50/15*8=242,93 (si riproporziona il compenso per funzione sugli 8 giorni rispetto ai 15 della sessione ordinaria)

Supponendo che la distanza dalla sede di esame sia tra i 35,1 e i 60 km:
908/15*8=484,27

APPLICATIVO “GESTIONE COMMISSIONI DI ESAME”

1 - Durata della presenza in commissione dei commissari interni.

In base al Decreto Interministeriale 24/05/2007 il compenso riconosciuto ai commissari interni è di 399,00 per ogni classe presieduta, **fino ad un massimo di due compensi (€ 798,00).**

All'interno del programma “Gestione commissioni di esame” viene richiesta la durata dei lavori per ogni commissario (data inizio periodo/data fine periodo).

Al fine di evitare che **ai Commissari della classe che termina prima gli esami** venga riproporzionato il compenso in base alla durata dell'intera commissione, è necessario indicare per tutti i commissari la stessa data di “fine periodo”.

2 - Riconoscimento compenso esami preliminari

Il compenso per gli esami preliminari è indicato dal quadro C della Tabella A allegata al Decreto interministeriale 24/5/2007 e prevede un compenso per ciascuna materia e per ciascun candidato di € 15,00 per un totale massimo di € 840,00.

All'interno del programma, una volta inseriti i dati dei Commissari e flaggato la casella relativa alla partecipazione agli esami preliminari, è necessario inserire il compenso manualmente in quanto l'applicativo **non calcola automaticamente il compenso.**

A tal proposito si rammenta che, nel caso successivamente all'insediamento della commissione il candidato/i candidati risultino assenti all'esame, la commissione stessa risulta comunque validamente costituita (come risulterà dai relativi verbali) e i componenti avranno diritto al riconoscimento del compenso.